

TI_GERICHTE 14.2018.63 vom 27. September 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.63

FR: TI_GERICHTE 14.2018.63 du 27 septembre 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2018.63 del 27 settembre 2018

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Opposizione inoltrata all'autorità rogatoria svizzera anziché all'autorità che ha emesso il decreto. Divieto del controllo della competenza indiretta

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2016, dopo aver accertato che lo stesso è stato regolarmente notificato alla convenuta e munito della formula esecutiva. In merito alla censura della convenuta, che aveva fatto valere di avere tempestivamente spedito la sua opposizione al Tribunale d'appello, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo, il primo giudice ha ritenuto che non era stato leso il suo diritto di essere sentita, dal momento che la RE 1 non ha provveduto – per sua stessa ammissione – a inoltrare opposizione davanti al Tribunale di Milano come indicato sul decreto, rilevando che spettava a lei farsi parte attiva nel procedimento e non al Tribunale d'appello trasmettere all'autorità estera competente l'opposizione erroneamente ricevuta da quest'ultimo. Egli ha di conseguenza considerato che il decreto ingiuntivo – poiché passato in giudicato – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre ha respinto le censure sollevate dall'escussa in merito alla mancata trasmissione della fattura e alla competenza del Tribunale di Milano, siccome esulanti dal proprio potere cognitivo.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 contesta anzitutto che il Tribunale di Milano fosse competente per emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, non potendo essere convenuta in Italia dal momento che la sua sede legale è ad _____ e il luogo della prestazione prevista contrattualmente dalle parti in Svizzera. Eccependo la violazione del proprio diritto di essere sentita per non aver il primo giudice richiamato l'incarto rogatorio, la reclamante gli rimprovera inoltre di non aver tenuto conto – in contrasto col principio della buona fede – delle allegazioni da essa addotte in merito all'opposizione tempestivamente inoltrata all'autorità da lei ritenuta competente, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo. Si dice infatti convinta che la sua opposizione sia stata reindirizzata al Tribunale di Milano, dato che non ha ricevuto alcuna comunicazione a seguito del suo invio. Essa si duole poi del fatto che il Pretore non ha indicato alcun riferimento dottrinale e giurisprudenziale a sostegno della sua affermazione per cui il Tribunale d'appello non era competente (né aveva l'obbligo) d'informarla del suo errore. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, l'escussa ritiene pertanto di essersi fatta parte attiva nel procedimento, osservando infine come, qualora il Tribunale d'appello l'avesse resa attenta sul corretto destinatario della sua opposizione, essa avrebbe provveduto a trasmetterlo all'autorità competente evitando così

che il decreto ingiuntivo da lei contestato diventasse esecutivo.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel senso dell'art. 647 CPCit, costituisce una decisione esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12) e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2017.42 del 4 luglio 2017, consid. 3.1, e 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con rinvii) .

E. 5.2

Nella fattispecie – come rettamente appurato dal Pretore e peraltro ammesso dalla RE 1 – il decreto ingiuntivo n. _____/2016 del 2 dicembre 2016 emanato dal giudice del Tribunale di Milano il 4 novembre 2016 (doc. A accluso all'istanza) è stato regolarmente notificato alla reclamante, come si evince sia dalla “relazione di notifica” prodotta dalla precedente e acclusa al decreto (doc. A, pag. 6), sia dallo scritto del 13 febbraio 2017 con cui la sezione rogatorie internazionali del Tribunale d'appello ha confermato all'Ufficiale giudiziario della Corte d'appello di Milano l'avvenuta trasmissione (doc. G). Esso risulta inoltre munito della formula di esecutività dal 6 settembre 2017 (doc. A, pag. 7), dichiarazione che viene rilasciata ai sensi dell'art. 647 CPCit in caso di mancata opposizione o di mancata attività della convenuta (sopra, consid. 5.1.). Notificato ed esecutivo, il suddetto decreto costituisce pertanto di principio una decisione giusta l'art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF.

E. 5.3

Orbene, pur ritenendolo ingiustificato, la reclamante ammette che in sé il decreto ingiuntivo è divenuto (definitivamente) esecutivo nel senso dell'art. 32 CLug e quindi anche secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF (reclamo, pag. 7 ad 28 in fine), ma osserva che tale circostanza poteva essere evitata se il Tribunale d'appello le avesse segnalato l'errore nell'indicazione del destinatario cui doveva essere trasmessa la sua opposizione. Per la RE 1 era infatti “normale” che l'opposizione fosse trasmessa all'autorità che le aveva intimato il decreto, dichiarandosi in buona fede “convinta (...) che la stessa fosse stata reindirizzata al Tribunale di Milano” (reclamo, pag. 6 ad 24). Sennonché, così argomentando l'escusa non sembra contestare che la sua opposizione fosse viziata da un errore procedurale. D'altronde, il decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana prevedeva chiaramente che contro lo stesso la parte ingiunta aveva il diritto di proporre opposizione “ avanti a questo Tribunale ”. a) Statuendo su una fattispecie analoga a quella in oggetto, in cui la ricorrente aveva erroneamente indirizzato la propria opposizione al decreto ingiuntivo direttamente al Tribunale civile anziché all'ufficio giudiziario competente, il Tribunale federale ha confermato la decisione di questa Camera e ha respinto la censura della società ricorrente secondo la quale il giudice italiano che ha ricevuto l'atto avrebbe dovuto segnalarle l'errore e rinnovare la notificazione. I giudici federali hanno sottolineato come la ricorrente fosse

stata posta in condizione di esercitare i propri diritti di difesa, giacché le sarebbe bastato conformarsi alle forme previste dal diritto italiano e inoltrare l'opposizione all'autorità corretta, sicché doveva sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 5.4.1, che conferma la sentenza della CEF 14.2013.111 del 28 agosto 2013, consid. 7.3 e rinvia alla decisione 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 7.2; RtiD 2011 I 783 e segg., n. 62c). b) Nel caso concreto, non s'intravedono motivi per discostarsi da quanto deciso nelle sentenze appena menzionate. Anche nella fattispecie qui in esame, infatti, il diritto dell'escussa di essere sentita e la facoltà di attuare il contraddittorio le sono stati garantiti dal Tribunale di Milano con l'assegnazione del termine perentorio di 60 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, il quale conteneva tutte le informazioni e le indicazioni procedurali necessarie per far valere i suoi diritti, così come le conseguenze che avrebbe comportato l'assenza di opposizione allo stesso. Spettava solo a lei – e dipendeva solo da lei – di trasmettere l'opposizione al corretto destinatario indicato sul decreto ingiuntivo, peraltro facilmente ravvisabile. Non può ribaltarne la responsabilità sull'autorità rogatoria. E in ogni caso la reclamante avrebbe dovuto contestare la formula di esecutività presso il Tribunale di Milano invocando l'asserito disagio di comunicazione della propria opposizione, e ciò non appena ne ha avuto conoscenza, ossia, secondo la propria affermazione, a ricezione dello scritto 13 settembre 2017 dell'istante (doc. B). Il giudice dell'exequatur non è invece competente per riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug). È quindi senza rilievo il rimprovero mosso al Pretore di non aver giustificato, con riferimenti dottrinali o giurisprudenziali, perché il Tribunale d'appello non sarebbe stato tenuto a informarla dell'errore di trasmissione dell'opposizione. In definitiva la reclamante deve sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali.

E. 6

La reclamante sostiene inoltre che il Tribunale di Milano non sarebbe stato competente per emettere il decreto ingiuntivo, poiché ai sensi degli art. 2 e 5 cifra 1 lett. a della CLug essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio in Svizzera e non in Italia. Sennonché, in virtù del l'art. 35 cpv. 3 CLug, il controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine è di principio vietato – persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza stabilita dalla stessa Convenzione (sentenza della CEF 14.2012.170 del 12 dicembre 2012, consid. 5.1/b con vari riferimenti) – fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35 cpv. 1, in forza delle quali il giudice dell'exequatur può eccezionalmente controllare la competenza indiretta. Non rientrando l'art. 5 cpv. 1 lett. a CLug menzionato dalla reclamante tra le eccezioni indicate nella suddetta norma, il Pretore ha pertanto correttamente escluso l'esame della competenza del Tribunale di Milano dal proprio potere di cognizione. Una simile censura andava semmai proposta davanti a quel Tribunale. In mancanza d'impugnazione del decreto ingiuntivo in oggetto, il giudice del rigetto – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice italiano ha fondato la propria competenza.

E. 7

In definitiva, il decreto ingiuntivo n. _____/2016 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per il capitale accertato, ossia € 35'821.76, pari a fr. 41' 245.17 al tasso di cambio dell'1.1514 al 16 ottobre 2017 fornito dal sito www.fxtop.com (doc. C), che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 in alto consid. 3), e quindi per la pretesa posta in esecuzione (doc. D). Stante il divieto di aggiudicare a una

parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore ha correttamente limitato il rigetto all'importo del solo capitale richiesto con l'istanza.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'145.17, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.